

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2160 del 07/05/2019
Oggetto	D.LGS. 152/06 e smi, Parte Terza - Autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque di falda utilizzate in impianto di scambio termico tramite pompa di calore, rilasciata al Sig. Federico Mesa per il condominio residenziale ubicato a Parma (PR) in Borgo Montassù
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2193 del 02/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 124 comma 1 del Decreto legislativo 152/06 e s.m.i., che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui si stabilisce che le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, operativa dal 1° gennaio 2016;
- la L.R. 4/2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";

VISTO:

- la delega conferita con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17.12.2018;

CONSIDERATO:

- la domanda presentata dal Sig. Federico Mesa, in qualità di Amministratore del condominio residenziale sito nel comune di Parma (PR), in Borgo Montassù n. 3 – C.A.P. 43121,

pervenuta via PEC in data 15.06.2018 ed acquisita al prot. Arpae n. PGPR/2018/12636 del 15.06.2018, volta al rinnovo senza modifiche ed al cambio titolarità dell'autorizzazione allo scarico in acque di falda di acque utilizzate per scopi geotermici rilasciata dalla Provincia di Parma con D.D. n. 1017 del 12.04.2011 a favore della Ditta Archimede Costruzioni S.r.l.;

- la nota di Arpae – SAC di Parma prot. n. PGPR/2018/14045 del 03.07.2018 con cui si è avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata;

RILEVATO:

- che con PEC del 20.03.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/45662 del 21.03.2019) e PEC del 26.03.2019 (prot. Arpae n. PG/2019/48599 del 26.03.2019) è pervenuta via PEC la documentazione integrativa richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/16024 del 30.07.2018;
- che nella documentazione integrativa prot. Arpae n. PG/2019/48599 del 26.03.2019 la Ditta ha indicato la marca da bollo n. 01180821472619 quale valore bollato per l'atto finale;
- che l'istanza in esame riguarda un insediamento esistente attualmente autorizzato allo scarico in acque di falda di acque di falda prelevate per l'utilizzo in impianto di cambio termico tramite pompa di calore, per il quale risulta in precedenza pervenuta una richiesta di voltura dell'autorizzazione allo scarico a favore del "Condominio Palazzo Montassù 3" (trasmessa per il tramite del Settore Servizi del Comune di Parma con nota prot. n. 51602 del 26.03.2012, prot. prov.le n. 23118 del 02.04.2012), cui la Provincia di Parma ha fatto seguito con provvedimento prot. prov.le n. 31385 del 07.05.2012 successivamente rettificato con nota prot. n. 31644 del 08.05.2012, nonché una istanza di rinnovo senza modifica dell'autorizzazione allo scarico (datata 21.03.2014 ed acquisita dalla Provincia di Parma al prot. prov.le n. 22290 del 25.03.2014) per la quale non risulta pervenuta la documentazione richiesta dalla Provincia di Parma con nota prot. prov.le n. 28731 del 14.04.2014;
- che l'insediamento in esame ed il relativo scarico ricadono in una zona indicata nella variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come area con "*vulnerabilità a sensibilità attenuata*" (Tavv. 6 e 6/D – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione);
- che dall'analisi della Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali della variante al P.T.C.P. approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" i pozzi di emungimento e re-immissione dell'insediamento risultano poco a sud-ovest del

campo pozzi di Parma Nord Est, esternamente alla zona di rispetto allargata delimitata dalla isocrona 180 giorni dai pozzi idropotabili più vicini;

- che l'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che *“In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico”*;
- il comma 2 dell'art. 111 della L.R. 3 del 1999 s.m.i. in cui si legge che *“Alle Province è delegato altresì: a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico...”*;
- la sopra richiamata Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13;
- la concessione alla derivazione d'acqua pubblica, per uso scambio termico con pompa di calore, rilasciata per quanto di competenza dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio tecnico dei Bacini degli affluenti del Po con D.D. n. 11171 del 13.10.2010 a favore della Ditta “Archimede Costruzioni”, per cui è stato successivamente riconosciuto il cambio di titolarità a favore di “Condominio Palazzo Montassù” con atto STB n. 1144 del 06.02.2012 e per cui risulta essere stata presentata di rinnovo nei termini;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di parere di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR/2018/14044 del 03.07.2018:

- relazione tecnica favorevole con prescrizioni in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (ora Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma) con nota prot. n. PGPR/2018/15511 del 23.07.2018 allegata alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'autorizzazione allo scarico di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE

sulla base della domanda e della documentazione sopra pervenuta, secondo quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Sig. Federico Mesa, in qualità di Amministratore del condominio residenziale sito nel

comune di Parma (PR), in Borgo Montassù n. 3 – C.A.P. 43121, quale titolare dello scarico così definito:

Scarico S1 (come indicato nella documentazione di istanza e agli atti):

- tipo di refluo scaricato: acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico tramite pompa di calore a servizio di condominio residenziale, reimmesse nella medesima falda dopo l'uso senza alcun trattamento;
- ubicazione dell'unità locale da cui proviene lo scarico: condominio residenziale ubicato in comune di Parma in Borgo Montassù n. 3;
- corpo idrico ricettore: acque sotterranee (stessa falda da cui tali acque sono prelevate);
- bacino: T. Parma;
- volume scaricato: 23.000 mc/anno (pari al volume prelevato);
- portata media: 0,0025 mc/s;
- portata massima: 0,005 mc/s;

subordinando la presente autorizzazione al rispetto delle condizioni, disposizioni, prescrizioni e considerazioni contenute nella relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2018/15511 del 23.07.2018 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S1:

- 1) i reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, la temperatura delle acque reflue scaricate potrà differire al massimo di 5 °C rispetto alla temperatura delle acque prelevate, così come dichiarato nella documentazione tecnica pervenuta e agli atti relativa all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma con D.D. n. 1017 del 12.04.2011; per tutti gli altri parametri non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;
- 2) la rete interna di prelievo e di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dello scarico dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici. In particolare, qualora dalle analisi delle acque di falda dovesse emergere la necessità di inserire filtri per la riduzione del contenuto di composti insolubili, tale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica, ai fini della valutazione e della preventiva emissione di specifico provvedimento del caso;
- 3) tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'ente preposto al controllo;

- 4) tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dall'utilizzo geotermico. I pozzi di prelievo e restituzione in falda per circuiti di scambio termico devono essere destinati ad uso esclusivo del ciclo previsto per l'impianto termico. Non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti meccanici di trattamento che non alterino la composizione delle acque, tuttavia da autorizzarsi preventivamente;
- 5) qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una nuova richiesta di autorizzazione con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione; Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma provvederà al rilascio di un nuovo provvedimento, sulla base della nuova documentazione ricevuta;
- 6) il Titolare dello scarico provvederà a produrre 2 (due) autoanalisi all'anno per lo scarico S, con riferimento ai parametri ed alle modalità richiesti da Arpae – Sezione Provinciale di Parma nel proprio parere allegato (Allegato 1). Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma;
- 7) il Titolare dello scarico dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione dell'intero sistema di scambio termico, inclusi i pozzi di captazione e reimmissione. Il Titolare dello scarico dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato con la presente, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato su qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico:
 - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
 - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;
- 8) il Titolare dello scarico dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento dell'impianto di scambio termico (specificando i volumi di prelievo e di reimmissione) e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali residui del processo prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, il Titolare dello scarico potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà

comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti del processo prodotti e smaltiti;

- 9) in caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi ad un qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata. Di tali eventi dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae – SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione al medesimo Ente sopraindicato dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

SI STABILISCE CHE:

- il presente provvedimento si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi;
- la mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- il presente atto ha validità di 4 anni a decorrere dal rilascio dello stesso; si ricorda che il rinnovo dovrà essere richiesto con tempestivo anticipo rispetto alla scadenza, secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- in caso di insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto della normativa vigente;
- Arpae – Sezione provinciale di Parma predisporrà gli opportuni controlli periodici per quanto di competenza;
- resta fermo tutto quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Terza non espressamente riportato;
- il presente atto è trasmesso al Comune di Parma e ad AUSL – Distretto di Parma per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Titolare dello scarico potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;

- il Titolare dello scarico ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, sito in P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 19285/2018

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PGPR/2018/15511 del 23/07/2018



Rif. Arpae PGPR.2018.14044
Sinadoc 19285/2018

Arpae
SAC
Struttura Autorizzazione e Concessioni

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 smi Parte Terza – Autorizzazione n.1017 del 12/04/2011 - Istanza di rinnovo allo scarico per Condominio Montassù sito in Parma – Borgo Montassù, 3. Relazione tecnica

In merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico con reimmissione in falda per scopi geotermici del CONDOMINIO MONTASSU', Borgo Montassù, 3 in Comune di Parma, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;

Preso atto della documentazione trasmessa e ricevuta con protocollo Arpae PgPR.2018.12636;

Verificato l'adempimento alle prescrizioni contenute nel precedente atto autorizzativo n. 1017 rilasciato in data 12/04/2011 dal Comune di Parma, in particolare il corretto svolgimento delle determinazioni analitiche sulle acque prelevate dal corpo idrico sotterraneo (monitoraggio ambientale) e presso le acque di scarico;

Rilevato che dalle determinazioni analitiche relative alle acque prelevate del dicembre 2010, maggio 2012, ottobre 2012 e maggio 2013 risulta una sostanziale costanza dei principali parametri chimico fisici analizzati, in particolare della conducibilità a 25°C, con oscillazioni di metalli ed altri parametri compatibili con la variabilità stagionale del corpo idrico, ad eccezione di una variazione persistente nel parametro Fluoruri;

Rilevato che i parametri microbiologici evidenziano una totale ininfluenza del prelievo sullo sviluppo di popolazione microbica escludendo fenomeni di cortocircuitazione termica tra pozzi di presa e di resa;

Rilevato che i parametri di ph e conducibilità presso lo scarico dimostrano variazioni non significative dovute all'azione dello scambio termico;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni:

- si rammenta l'obbligo di contenere il delta termico tra acque prelevate e scaricate entro i 5°C;
- si procederà a 2 campagne di monitoraggio per 2 anni, eseguendo come prima la campagna più ravvicinata in ordine temporale, con una campagna invernale da collocarsi nei mesi di dicembre/gennaio ed una campagna estiva nei mesi di giugno/luglio;
- di seguito i parametri analitici da determinare. I risultati delle analisi andranno trasmessi ad Arpae, anche avvalendosi di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo aopr@cert.arpa.emr.it.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it
Sezione di Parma Via Spalato, 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

Parametro	Unità di misura
conducibilità elettrica (a 20°C)	microSiemens/cm
fluoruri (F-)	microgrammi/l

Lista dei parametri in riga continua: conducibilità elettrica (a 20 °C) in microSiemens/cm, fluoruri (F-) in microgrammi/l.

Tecnico incaricato: Matteo Olivieri

Il responsabile del ST Distretto di Parma

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.